



Comune di Acicatena

PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO COMUNALE SUI FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA

(art. 40 commi 1 e 2 legge regionale 6 aprile 1996 n. 16, integrata e modificata dalla L.R. 14 aprile 2006 n. 14)

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 40, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che i comuni disciplinano con appositi regolamenti le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole o sottopongono a revisione i regolamenti già vigenti in materia;

Vista la Direttiva Presidenziale della Regione Sicilia del 04 giugno 2009;

Visto art. 40, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, che autorizza l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ad emanare direttive ai comuni con riguardo ai contenuti dei regolamenti di cui al comma 1;

Ritenuto di dovere dotare questo Comune di un documento finalizzato a disciplinare le modalità di impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole, anche al fine di limitare il rischio di propagazione degli incendi;

Per quanto sopra, è stato emanato il seguente Regolamento :

Art. 1

E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno, buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- di accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Art. 2

Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina.

Art. 3

Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt. 10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati.

Art. 4

I proprietari e i conduttori di edifici adibiti a qualunque uso (residenziale, agricolo, industriale, turistico ricettivo ecc.), adiacenti o prossimi ad ambienti vegetali naturali, a canneti, a terreni adibiti a seminativo o incolti, devono costantemente attuare ogni misura utile ad impedire la propagazione di un eventuale incendio all'edificio o sue pertinenze. Al fine di evitare la propagazione dell'incendio, tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10. In particolare dovranno essere allontanate e messe in sicurezza eventuali fonti di combustibile (carburanti, gas, plastiche, legname, carbone, resine, autovetture, ecc.) e dovrà essere eliminato qualunque materiale erbaceo o arbustivo secco, che possa costituire pericolo per l'immobile e i suoi eventuali occupanti in caso di incendio.

Art. 5

Nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, oltre la distanza di mt. 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al distaccamento forestale di Catania competente per territorio e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:- alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme; - alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc., solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt. 10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui. In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.

Art. 6

Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, ed attenersi alle prescrizioni del distaccamento forestale competente. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente da soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

Art. 7

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

Art. 8

Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:

- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt. 6;
- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di mt. 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt. 10 e per ogni trattore uno di almeno lt. 8;
- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

Art. 9

I comandi militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.

Art. 10

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo forestale mediante numero verde "1515", ai Vigili del fuoco mediante numero verde "115" e/o alle Autorità locali di P.S. .

Art. 11

Ai proprietari ed agli altri soggetti inottemperanti alle direttive di cui agli art. 2 e 4, del presente regolamento sarà applicata una sanzione di Euro 50.00 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), ai sensi dell'art 7 -bis del Decreto L.g.s 18 agosto 2000 n. 267. Il presente regolamento si applica anche ai proprietari, conduttori amministratori e/o gestori di insediamenti turistici e residenziali/condominiali. Gli eventuali inadempienti saranno inoltre

segnalati alla Prefettura di Catania e alla locale Autorità Giudiziaria.

Art. 12

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996, n.16 e s.m. e i. La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, con provvedimento del Sindaco.

Art. 13

Per quanto attiene gli incendi nelle zone boscate ed i pascoli, si rimanda a quanto previsto dagli artt.10 e 11 della legge 353/2000.

Art. 14

Al regolamento dovrà essere assicurata la massima divulgazione e si fa obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Acicatena,li _____

Il Commissario Straordinario
Dott. Pietro Di Miceli

PROT. RAG. GEN.
N° 372 DEL 13 FEB. 2012



PROT. RAG. GEN.
13 FEB. 2012
Comune di Acicatena
PROVINCIA DI CATANIA



SETTORE SISTEMI TECNOLOGICI Servizio P.I. Impianti Tecnologici e Servizio Idrico Integrato

Numerazione del Servizio / Settore N° Z8 del 08 FEB. 2012

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Numerazione Generale N° 327 del 07 MAR. 2012

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura Telecom relativa al 1° bimestre 2012 della utenza telefonica del Settore Sistemi Tecnologici.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Considerato che il decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2011, ha differito al 31 marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 da parte degli enti locali;

Che il Commissario Straordinario con Deliberazione di Giunta n. 11 del 30/12/2011, in relazione al disposto dagli artt. 11 e 19 del D. Lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni, definiva il PEG relativo all'esercizio 2011;

Che, in relazione al disposto dell'art. 13 L.R. 7/93 così come integrato dall'art. 41 L.R. 26/93 il Sindaco con proprie determinazioni: n. 44 del 25/6/1998, n. 45 del 10/7/1998, n. 58 e n. 59 ambedue del 7/10/1998 e n. 102 del 12/11/2001 nominava i responsabili dei servizi;

Richiamato l'art. 183, del D. Lgs 18 agosto 2000, comma 1, che testualmente recita:

<< Impegno di spesa. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151.>>;

Visto, altresì, l'art. 191, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, concernente: << Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese >>;

Visto, in particolare, l'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 1, lettera h, della L. 12/12/1991, n. 48 come modificato dall'art. 12, comma 3 della L.R. 15/05/1997, n. 127, ai sensi del quale è attribuita ai dirigenti anche la competenza per l'adozione degli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale e sui contratti adottato con deliberazione consiliare n. 20 del 17/4/2007;

Vista la Circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 24/02/1995 n. 7/95 (G.U. 28/03/1995) concernente l'argomento;

Vista la nota del prot. gen. n. 2639 del 24/01/2012 con la quale si trasmette per la liquidazione la fattura Telecom del 1° bimestre 2012 di competenza di questo Settore Sistemi Tecnologici per l'importo di €. 100,50

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare alla Telecom Italia la fattura n. 8V00981308 del 06/12/2011 di €. 100,50 relativa al 1° bimestre 2012;
- 2) Di gravare la superiore somma alla funzione 01, servizio 06, intervento 03 del capitolo 780/40 RR.PP. 2011 del bilancio 2012 sui fondi già impegnati nella Determina del Funzionario Responsabile n. 370 del 14/03/2011.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il dott. ing. Mario Anastasi al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 095/804758.

**Il Capo Settore
Sistemi Tecnologici
(Dott. Ing. Mario Anastasi)**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli e i riscontri di rito

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di €. 100,50 compresa I.V.A. a favore della ditta Telecom Italia relativo al 1° bimestre 2012 creditrice come sopra identificata alla funzione 01, servizio 06, intervento 03 del capitolo 780/40 RR.PP. 2011 del bilancio 2012, sui fondi già impegnati nella Determina del Funzionario Responsabile n. 370 del 14/03/2011.

LIQUIDAZIONE N° 150 del _____

ACICATENA, li 16 FEB. 2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bottino Rosalia Carmela

NOTE DEL SEGRETARIO

N. del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

dal _____ al _____

Acicatena li _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni